

## **CIRCOLARE**

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

# **Le novità del DL semplificazioni fiscali, DL Sviluppo e Riforma del lavoro (L.92 del 28.06.12)**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa sulle nuove disposizioni di legge varate dall'attuale governo e contenute nei diversi decreti meglio conosciuti come DL semplificazioni, DL Sviluppo e Riforma del Lavoro. Per ognuno di questi provvedimenti metteremo in evidenza i cambiamenti più significativi e di maggior interesse.

### **Premessa**

In data 24.04.2012 il Senato ha **approvato definitivamente la legge di conversione del DL semplificazioni fiscali** che introduce nel testo originario del decreto numerose novità. Tra le principali si segnalano:

#### **Scadenze fiscali di agosto**

Gli **adempimenti fiscali** e il versamento di imposte e ritenute in scadenza **dal 1 al 20 agosto possono essere effettuate entro il giro 20 dello stesso mese.**

#### **Rateazione debiti fiscali**

Lo Stato e gli Enti pubblici possono riconoscere al debitore la **regolarizzazione del pagamento delle somme dovute in rate costanti ovvero in rate variabili qualora sussistano situazioni di obiettiva difficoltà economica, anche qualora intercorra contenzioso.**

	Viene previsto, inoltre, che lo Stato o l'Ente pubblico sono tenuti al <b>pagamento delle somme eccedenti il debito del privato</b> , comprensivo di spese e interessi di mora dovuti.
<b>Soglie contribuenti minori</b>	Sono state <b>elevate le soglie per poter accedere alla contabilità semplificata e per effettuare i versamenti IVA con periodicità trimestrale, ovvero 400.000 euro per le prestazioni di servizi e 700.000 euro per le altre attività.</b>
<b>Limite all'uso del contante</b>	<p>L'esenzione dagli obblighi relativi all'uso del contante da parte dei commercianti al minuto e delle agenzie di viaggi e turismo nei confronti dei turisti si trasforma in un <b>innalzamento del limite degli attuali 1000 euro a 15000 euro.</b></p> <p>In altre parole, con un emendamento al DL n. 16/2012 (sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina in parola ed, in particolare: <i>i</i>) è stata introdotta una soglia massima per le transazioni in contanti, pari ad Euro 15.000; <i>ii</i>) è stato previsto che nella comunicazione da inviare al Fisco dovrà essere indicato il numero di conto nel quale versare le somme incassate; <i>iii</i>) viene disposto l'obbligo in capo agli esercenti interessati di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario non inferiore ad Euro 1.000 regolate in contanti.</p>
<b>Registrazione telematica dei contratti di locazione</b>	L'obbligo di registrazione dei contratti di locazione in via telematica viene <b>esteso a tutti i soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari</b> (anziché 100). L'obbligo di registrazione telematica dei contratti riguarda anche gli <b>agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari.</b>
<b>Ratei e risconti</b>	Viene introdotta una <b>modifica all'articolo 66 del TUIR</b> secondo cui è <b>possibile dedurre a scelta del contribuente i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici attraverso due criteri:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ <b>competenza economica;</b></li> <li>➔ <b>anno di registrazione ai fini IVA del documento fiscale.</b></li> </ul>

## IVIE

Sono state **confermate le modifiche all'imposta sulla ricchezza immobiliare all'estero**, prevedendo la tassazione del valore catastale calcolato secondo le regole del paese in cui è ubicato l'immobile.(per i paesi individuati dalla circolare Ag. Entrate n. 28/e del 02.07.2012), mentre rimane invariata la necessità di prendere a riferimento il valore di acquisto o in ultima soluzione il valore di mercato per immobili ubicati in altri paesi.

## Accertamenti esecutivi

A partire dallo scorso 01.10.2011 **le attività di riscossione relative agli atti di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, Irap ed Iva, ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni**, emessi a partire da tale data e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, **sono potenziate attraverso l'introduzione di una serie di disposizioni, volte ad eliminare le problematiche legate alla notifica delle cartelle.**

L'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono **contenere**, infatti, anche **l'intimazione ad adempiere**, entro il termine di presentazione del ricorso, **all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati**, ovvero, in caso di **tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'art. 15 del D.P.R.n.602/73** (salvo il correttivo della manovra estiva che ha ridotto il prelievo in caso di presentazione del ricorso dal 50 al 30%). In pratica, in caso di impugnazione, il contribuente è tenuto al pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso, del 30% (in precedenza la metà) delle imposte accertate con relativi interessi (sanzioni escluse) ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973.

Secondo quanto previsto dal DL semplificazioni fiscali, **Equitalia dovrà notificare al contribuente la presa in carico delle somme accertate dalle Entrate.** La novità non si applica in caso di fondato pericolo di riscossione. Secondo quanto previsto dagli emendamenti approvati in sede di conversione, inoltre, **l'intimazione ad adempiere al pagamento va**

inserita anche negli atti relativi al mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva in caso di:

→ conciliazione giudiziale;

→ definitività dell'atto di accertamento impugnato.

#### Compensazioni IVA

**La compensazione dei crediti IVA**, effettuabile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, **passerà da 10.000 a 5.000 euro. La disposizione è già operativa da Aprile 2012**

---

#### Premessa

---

In data **15.06.2012** il Governo tecnico ha approvato il testo del **DL Sviluppo e crescita sostenibile**, tra cui segnaliamo le misure prese a favore dell'attività edilizia:

#### Spese per il recupero edilizio

Secondo quanto previsto dalle misure del DL sviluppo e crescita sostenibile **i contribuenti che sostengono spese per il recupero edilizio degli edifici potranno accedere ad una detrazione del 50% anziché del 36% qualora le spese siano sostenute dalla data di entrata in vigore del DL fino al prossimo 30.06.2013.**

La detrazione, come per gli anni precedenti, sarà **ripartita in 10 rate di importo costante.**

Viene previsto, inoltre, **l'aumento dell'importo massimo di spesa detraibile da 48.000 a 96.000 euro.**

#### Spese per la riqualificazione energetica degli edifici

Viene prevista, a partire dal 01.01.2013, la **riconferma della "detrazione maggiorata" per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.** La misura dell'agevolazione in parola, però, scende dal 55% al 50%. **Le spese che danno diritto alla detrazione sono quelle sostenute dai contribuenti a partire dal 01.01.2012 fino al 30.06.2013.**

Ricordiamo che:

- per tutto il 2012 **rimane applicabile il bonus del 55%**;
- in assenza della nuova previsione, a partire dal 2013 sarebbero divenute applicabili le disposizioni introdotte dalla manovra Monti, secondo cui gli interventi di riqualificazione sarebbero stati ricondotti all'ambito di applicazione dell'articolo 16 bis TUIR, con conseguente riduzione dell'agevolazione dal 55% al 36%.

#### **IMU e fabbricati destinati alla vendita**

Viene "potenziata" l'agevolazione prevista dal DL liberalizzazioni in riferimento ai costruttori attraverso **l'introduzione di un'esenzione dal pagamento dell'IMU**

Con il DL sviluppo e crescita sostenibile viene prevista la **completa esenzione dall'imposta limitatamente ai primi tre anni di destinazione alla vendita degli immobili.** La disposizione rimane comunque soggetta agli adattamenti disposti dai regolamenti attuativi emanati dai singoli Comuni.

---

#### **Premessa**

---

In data **18 Luglio 2012** entrerà in vigore la **Legge 28/06/2012 n. 92**, meglio nota **come Riforma del Lavoro**, in cui è contenuta la riforma degli ammortizzatori sociali (con l'introduzione dell'ASPI e l'eliminazione della mobilità), la riforma della disciplina dei contratti di apprendistato, l'introduzione di una imposta sui licenziamenti. Oltre a provvedimenti di materia di diritto del lavoro, sempre con la sessa legge vengono introdotte ulteriori misure di carattere fiscale.

Si evidenziano quindi le principali novità:

#### **Contribuzione gestione separata INPS**

Viene previsto **l'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata Inps e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche**. Viene previsto un incremento progressivo delle due aliquote, a decorrere dal 2013 fino al 2018, fino al conseguimento di aliquote pari, rispettivamente, **al 33%** (dal 27% attuale) e **al 24%** (dal 18% attuale) per i casi in cui il soggetto sia iscritto anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o sia già titolare di un trattamento pensionistico.

## ASPI

Viene **istituita dal 1° gennaio 2013** l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi), che si concretizza nell'erogazione di un'indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative di lavoro.

### OSSERVA

L'Aspi sostituirà, a regime, l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l'indennità di disoccupazione speciale edile.

## Apprendistato

Le novità in materia di contratto di apprendistato, principalmente sono le seguenti:

- gli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali devono prevedere una **durata minima del rapporto di apprendistato non inferiore a sei mesi** (fatte salve le attività stagionali);
- in riferimento alle **assunzioni, a decorrere dal 1° gennaio 2013 si incrementa il numero massimo di apprendisti che possono essere assunti**
- L'assunzione di nuovi apprendisti è **subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro**. Qualora non sia rispettata la percentuale, è **consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati**. Gli apprendisti assunti in violazione di questi limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a partire dalla data di costituzione del rapporto.

## Partite iva e collaborazioni

Viene introdotto l'articolo 69-bis nel Dlgs 276/2003 con l'obiettivo di razionalizzare il ricorso alle **collaborazioni rese da titolari di partita Iva**. In particolare, viene introdotta la presunzione secondo cui le prestazioni rese da titolari di partita Iva sono da **considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** qualora ricorrano almeno **due dei seguenti presupposti**:

- la durata della collaborazione sia **superiore a 8 mesi nell'arco di un anno solare**;
- il **ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore** nell'arco dello stesso anno solare superi la **misura dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti** dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
- il prestatore abbia la **disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente**.

### OSSERVA

Le **norme che disciplinano il lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi**, ferma restando la **possibilità per i professionisti abilitati di svolgere, sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l'iscrizione**.

## Lavoro a progetto

Secondo quanto previsto dalla **nuova disciplina dettata dalla riforma del lavoro**:

- si consente che **il contratto di lavoro a progetto sia riconducibile unicamente a progetti specifici** (e non più anche a «programmi di lavoro o a fasi di questi ultimi», come ora previsto);
- **si esclude che il progetto possa consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi**;

→ viene **previsto che tra gli elementi essenziali da indicare in forma scritta** debba esservi anche il **risultato finale che si intende conseguire attraverso il contratto di lavoro a progetto.**

In riferimento al corrispettivo, viene previsto che **non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.**

Viene previsto, inoltre che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono **considerati rapporti di lavoro subordinato nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti** (dell'impresa committente), fatte salve la **prova contraria a carico del committente,**

**Misure fiscali –  
canoni di  
locazione e nuova  
deducibilità dei  
costi per  
autovetture**

Tra le misure fiscali di maggior rilievo, introdotte con la riforma del lavoro, evidenziamo che **a partire dal 01.01.2013 è prevista:**

→ la **riduzione della deduzione forfettaria** per spese riservata a coloro che percepiscono **canoni di locazione da immobili:** la misura della deduzione passa **dal 15% al 5%;**  
**In virtù di questa disposizione è bene ricordare che per alcuni soggetti potrebbe risultare più conveniente passare al regime di tassazione della cedolare secca.**

---

→ **la riduzione della percentuale di deducibilità delle spese sostenute per l'utilizzo di veicoli a motore nell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione (dal 40% al 27,5% per i veicoli aziendali, dal 90% al 70% per i veicoli assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti).**

---

**Cedolare secca  
sugli affitti –  
chiarimenti  
dall'Ag. Entrate**

Per contratti già in corso al **07.04.2011** per i quali il locatore può esercitare l'opzione direttamente in dichiarazione dei redditi, i contribuenti **possono effettuare l'invio della comunicazione obbligatoria agli inquilini entro il prossimo 01.10.2012** e applicare il regime opzionale anche se **non sono stati versati gli acconti.**

Tra gli altri chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate evidenziamo la possibilità di rinunciare alla tassazione sostitutiva tramite una semplice **dichiarazione sottoscritta e contenente i dati necessari all’identificazione del contratto e delle parti**. In alternativa, può essere **utilizzato il modello 69 come schema di richiesta di revoca del regime opzionale**.

**L’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto o nella dichiarazione dei redditi:**

- **opzione in sede di registrazione del contratto:** l’opzione per il regime della cedolare secca si esprime in **sede di registrazione del contratto** (utilizzando il modello Siria o il modello 69) per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 (per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non era ancora decorso alla data del 7 aprile 2011, l’opzione doveva essere espressa presentando il modello 69);
- **opzione in sede di dichiarazione:** l’opzione **va espressa nella dichiarazione dei redditi per i contratti in corso nel 2011**, scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali era già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento.

### **La revoca dell’opzione**

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate in riferimento alla **revoca dell’opzione**, nelle more dell’adozione del provvedimento di definizione delle modalità di revoca dell’opzione della cedolare secca precedentemente esercitata, **l’Ufficio può considerare valida:**

- la **revoca effettuata in carta libera**, debitamente sottoscritta e contenente i dati necessari all’identificazione del contratto e delle parti;
- o quella **effettuata con il modello 69 utilizzato come schema di richiesta della revoca**.

L'Agenzia, inoltre, ricorda che l'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che l'opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore.

Pur **non essendo formalmente prevista** alcuna forma di **comunicazione della revoca dell'opzione già esercitata**, è comunque **opportuno che il locatore comunichi la revoca esercitata al conduttore, responsabile solidale del pagamento dell'imposta di registro.**

**OSSERVA**

Si ricorda che **l'imposta di registro versata non può essere restituita**, stante il disposto dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011 secondo cui, in caso di opzione *"non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate"*.